



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 100 del 11/07/2024

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL RICORSO AL TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE DI FIRENZE PROPOSTO CONTRO IL COMUNE DI NOCETO. CONFERIMENTO DI PATROCINIO LEGALE

L'anno 2024 addì 11 del mese di luglio alle **ore 21:15** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 20:30, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BARANTANI MARCO	VICE SINDACO	Presente
BIZZI DESOLINA	ASSESSORE	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF, MERCADANTI ALDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La deliberazione consta di n. – ALLEGATI



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL RICORSO AL TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE DI FIRENZE PROPOSTO CONTRO IL COMUNE DI NOCETO. CONFERIMENTO DI PATROCINIO LEGALE

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il Decreto Legge 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- la vigente normativa in materia di contratti pubblici, smmii, con particolare riferimento all'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, all'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, all'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, all'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, nonché il D.Lgs 36/2023 (nuovo codice contratti pubblici) efficace a far tempo dal 1 luglio 2023, fatti salvi i procedimenti in corso ai sensi dell'art. 226 del nuovo codice;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42 del 5.5.2009;
- la Legge n. 213 del 30/12/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (GU Serie Generale n. 303 del 30/12/2023 - Suppl. Ordinario n. 40);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 14/12/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al documento programmatico (DUP) per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2024/ 2026 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 30/12/2023 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 29/02/2024;

Premesso che in data 06/02/2017, registrata al prot. n. 2462 del 07/02/2017 è stata notificata a mezzo PEC richiesta di avvio di procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 in materia civile nei confronti del Comune di Noceto e di IREN EMILIA SpA per la restituzione di un vecchio pozzo ubicato nel terreno di proprietà di privati, sul presupposto che l'utilizzo dello stesso, in precedenza destinato ad alimentare l'acquedotto comunale ma da anni in disuso e privo di utilità per Comune dapprima ed IREN poi, sia avvenuto in assenza di titolo, nonché per il ripristino del pozzo medesimo in condizioni da consentirne lo sfruttamento per l'irrigazione dell'azienda agricola;

Atteso che a fronte della predetta richiesta, con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 16/02/2017 è stata:

- disposta la partecipazione del sindaco pro tempo con l'assistenza di un legale di fiducia alla procedura di mediazione civile obbligatoria avviata ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 da una delle controparti nei



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

confronti del Comune di Noceto e di IREN EMILIA SpA per la restituzione del predetto pozzo, sul presupposto che l'utilizzo dello stesso, in precedenza destinato ad alimentare l'acquedotto comunale ma da anni in disuso e privo di utilità per Comune prima ed IREN poi, sia avvenuto in assenza di titolo, nonché per il ripristino del pozzo medesimo in condizioni da consentirne lo sfruttamento per l'irrigazione dell'azienda agricola;

- disposta altresì la costituzione del Comune di Noceto nella causa civile eventualmente avviata nei confronti del Comune di Noceto, nel caso di esito negativo della procedura di mediazione sopra descritta;
- individuato quale procuratore e difensore di questa Amministrazione l'avv. Roberto Ollari del foro di Parma, cod. fisc. LLRRRT65E02G337E, nominando lo stesso quale procuratore e difensore dell'Amministrazione Comunale nei procedimenti sopra indicati, autorizzando il Sindaco pro tempore a conferire allo stesso mandato di rappresentanza del Comune di Noceto

Considerato che la procedura di mediazione, conclusasi il 21.3.2018, non ha avuto esito positivo, questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43/2018 ha avviato il procedimento per l'acquisto coattivo in proprietà al demanio comunale dell'area e dei manufatti di proprietà dei fratelli Elena e Ciro Ronchini, individuati catastalmente al fg 25 mapp. 9, della superficie di m² 300 (15*20);

Rilevato che con determinazione n. 16 del 26/01/2019 del Servizio Affari Generali è stata successivamente disposta a norma dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. a favore del Comune di Noceto l'acquisizione coattiva in proprietà in via definitiva al patrimonio indisponibile del Comune di Noceto dei beni immobili e manufatti utilizzati per scopi di interesse pubblico nei confronti dei proprietari individuati in base alle risultanze catastali;

Dato atto che l'atto di acquisizione coattiva sopra indicato è stato notificato ad entrambi i proprietari in data 04/02/2019;

Atteso che avverso il provvedimento di acquisizione coattiva sopra indicato uno dei comproprietari ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'EMILIA – ROMAGNA – Sezione Distaccata di Parma notificato a mezzo PEC a questo Ente in data 04/04/2019, chiedendo l'annullamento del provvedimento di acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del DPR n. 327/2001 adottato con determinazione n. 16/2019 del Servizio Affari Generali e di ogni altro atto e/o provvedimento anteriore, coevo e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, la restituzione, in favore della ricorrente, del terreno di cui la stessa è comproprietaria posto in Noceto (PR), identificato al CT al foglio 25 mappale 9, per una superficie di mq. 300 (ora a seguito di intervenuto frazionamento divenuto foglio 25 mappale 1555) e dei fabbricati posti sullo stesso ed il contestuale risarcimento dei danni derivati dal mancato utilizzo del bene illegittimamente occupato;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 19/04/2019, con la quale è stato deliberato di:

- autorizzare il Comune di Noceto a costituirsi davanti al TAR Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma per resistere al ricorso RG 101/2019 presentato dalla sig.ra Ronchini Elena rappresentata dall'avv. Vittorio Anelli del foro di Parma;
- individuare in continuità, connessione e consequenzialità con il mandato già conferito allo stesso legale con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 16/02/2017 per la fase di mediazione obbligatoria per lo stesso oggetto del contendere quale procuratore e difensore di questa Amministrazione l'avv. Roberto Ollari del foro di Parma, cod. fisc. LLRRRT65E02G337E, con studio in Borgo Zaccagni n. 1 – 43121 Parma;

Dato atto che il TAR Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma con sentenza n. 56/2020 ha accolto il ricorso presentato da controparte nei sensi e nei limiti riportati in motivazione, aderendo ad una giurisprudenza della Corte di Cassazione che non riconosce la retroattività dell'art.42 bis del DPR n. 327/2001 sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato, compensando le spese legali "per la parziale novità e particolare controvertibilità della questione esaminata", nulla disponendo in ordine ad eventuali indennizzi da riconoscere a controparte;

Atteso che questo Ente con successiva delibera di Giunta Comunale n. 87 del 04/06/2020 ha deliberato di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Noceto a costituirsi davanti al Consiglio di Stato per proporre



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

appello avverso la sentenza n. 56/2020 del TAR Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma nel ricorso RG 101/2019 con cui è stato annullato il provvedimento di acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del DPR n. 327/2001 adottato con determinazione n. 16/2019 del Servizio Affari Generali del terreno posto in Noceto (PR), identificato al CT al foglio 25 mappale 9, per una superficie di mq. 300 (divenuto a seguito di frazionamento foglio 25 mappale 1555) e dei fabbricati posti sullo stesso, individuando in continuità e consequenzialità con il mandato già conferito con DGC n. 83 del 19/04/2019 l'avv. Roberto Ollari del foro di Parma quale procuratore e difensore di questa Amministrazione;

Rilevato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 07305/2020 nel ricorso RG N. n. 4682 del 2020 proposto da questo Ente per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Staccata di Parma, n. 56/2020, resa tra le parti, ha accolto l'appello proposto dal Comune e riformato la sentenza di primo grado, dichiarando nel contempo la giurisdizione del giudice civile sulle questioni concernenti la determinazione di quanto è dovuto per il caso di emanazione dell'atto di acquisizione coattiva;

Considerato che una delle controparti nei giudizi amministrativi sopra richiamati ha notificato a quanto Ente in data 07/06/2024 al protocollo generale n. 9634 ricorso ex Art. 281 decies C.p.c. e ex Art. 151 R.D. 1775/1933 al TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE DI FIRENZE - IV SEZIONE CIVILE avverso la determinazione dell'indennità di esproprio a seguito di acquisizione coattiva sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, richiedendo la liquidazione di un indennizzo in misura differente da quello calcolato dall'Amministrazione Comunale nella procedura di esproprio;

Valutata la necessità di conferire mandato di rappresentanza ad un legale per la difesa e rappresentanza del Comune di Noceto nel ricorso proposto al TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE DI FIRENZE, al fine di ottenere giudizio favorevole;

Atteso con riferimento al punto che precede, che:

- la presente deliberazione attiene al conferimento di mandato ricompreso nell'ambito di applicazione della Legge 9 febbraio 1982, n. 31 recante *Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee*;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 il patrocinio in giudizio è individuato nell'art. all'art. 56, comma 1, lett. h), numero 1, punto 1.2), che configura la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, quale servizio escluso dall'applicazione delle disposizioni del codice relative ai settori ordinari;

Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche CGE) del 6 giugno 2019 (C 264/2018), che ha definito la materia degli incarichi di patrocinio in giudizio, di fatto superando la legislazione nazionale ove non compatibile in ragione del fatto che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni, e dato altresì atto che a decorrere dalla data di efficacia del nuovo codice contratti pubblici – D.Lgs. n. 36/2023 – non trovano più applicazione le linee guida ANAC, tra cui le Linee Guida n. 12 ad oggetto "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Ravvisato l'evidente interesse a costituirsi nel ricorso proposto contro il Comune di Noceto al TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE DI FIRENZE, autorizzando il Sindaco pro tempore alla nomina di un procuratore e difensore legale in rappresentanza di questa Amministrazione;

Considerato nel caso in oggetto che sussistono idonee ragioni logico-motivazionali e in particolare la consequenzialità tra incarichi in occasione dei diversi gradi di giudizio per conferire mandato di rappresentanza del Comune di Noceto per resistere al predetto ricorso al medesimo legale che già ha rappresentato questo Ente davanti al TAR Emilia Romagna e successivamente davanti al Consiglio di Stato nei ricorsi sopra citati, in quanto l'affidamento a tale Studio Legale in consequenzialità con tali giudizi, tenuto anche conto dell'esito favorevole a questo Ente del pregresso contenzioso, risponde a principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Ritenuto sulla base di quanto riportato di poter conferire mandato di rappresentanza davanti al TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE DI FIRENZE - IV SEZIONE CIVILE per resistere al ricorso prot. n. 9634 notificato in data 07/06/2024, trattandosi di mandato conferito in consequenzialità con i precedenti mandati nei due giudizi aventi ad oggetto la legittimità del provvedimento di esproprio e degli atti ad esso prodromici e conseguenti;

Atteso che l'avv. Roberto Ollari del foro di Parma, esperto nelle materie oggetto del ricorso, ha formulato un preventivo registrato al protocollo generale n° 11478 del 08/07/2024 per l'assunzione della rappresentanza giudiziale del comune di Noceto davanti al tribunale regionale acque pubbliche di Firenze - IV sezione civile e che la proposta prevede, in riferimento al valore della controversia per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale per lo scaglione economico di riferimento, un compenso come di seguito determinato:

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 1.772,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 1.169,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 3.082,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 11.229,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.684,35
Cassa Avvocati (4%)	€ 516,53
Totale imponibile	€ 13.429,88
IVA 22% su Imponibile	€ 2.954,57
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 Contr unificato chiamata in causa	€ 1.214,00
COMPENSO Totale	€ 17.598,45
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	€ 2.582,67

Rilevato che la proposta presentata dall'avv. Ollari risulta conforme ai parametri fissati con DM 10 marzo 2014, n. 55 come modificato da ultimo con D.M. n. 147 del 13/08/2022) per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale;

Ritenuto pertanto di autorizzare il conferimento dell'incarico di rappresentanza dell'Ente davanti al TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE DI FIRENZE l'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, cod. fisc. LLRRRT65E02G337E, con studio in Borgo Zaccagni n. 1 – 43121 Parma, nominando lo stesso quale procuratore di questa Amministrazione in continuità e consequenzialità con il mandato già conferito nei ricorsi amministrativi con i quali il presente procedimento si pone in rapporto di connessione, continuità e consequenzialità;

Dato atto che in relazione al periodo che precede che il presente incarico risulta finalizzato alla costituzione in giudizio del Comune di Noceto nel procedimento citato e che nella dotazione dell'Ente non vi sono professionalità idonee all'espletamento dell'incarico, non risultando costituita l'avvocatura interna;

Considerato di nominare responsabile del procedimento il responsabile del Servizio Affari Generali di questo Comune, incaricandolo di adottare gli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione ed in particolare all'assunzione del relativo impegno di spesa, preventivato nella somma sopra indicata salvo integrazione ove necessario

Ritenuto altresì opportuno autorizzare il Responsabile del procedimento al conferimento degli eventuali incarichi



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

che si rendessero necessari nel ricorso in oggetto ed in particolare a consulenti di parte ove necessario in relazione agli sviluppi della controversia e comunque ove venga nominato CTU dal Giudice adito;

Dato atto che l'incarico in oggetto, essendo conferito per il patrocinio in giudizio di questo Ente, non risulta soggetto alla particolare disciplina in materia di incarichi esterni dettata dal Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna in riferimento all'art. 7 D.lgs. 165/2001 e all'art. 3 – commi 54 e segg. ti L. 244/2007);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale all'approvazione della deliberazione di conferimento d'incarico di rappresentanza in giudizio del Comune di Noceto, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica, il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., modificato dall'art. 3.1. lett. b) del D.L. n. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di autorizzare per le motivazioni meglio esposte in premessa il Sindaco pro tempore del Comune di Noceto a costituirsi davanti al TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE DI FIRENZE per resistere al ricorso ex Art. 281 decies C.p.c. e ex Art. 151 R.D. 1775/1933 proposto da uno dei comproprietari dell'area avverso la determinazione dell'indennità di esproprio a seguito di acquisizione coattiva sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 della centrale idrica di Via Centolance, richiedendo la liquidazione di un indennizzo in misura differente da quello calcolato dall'Amministrazione Comunale nella procedura di esproprio;
- 2) di individuare per i motivi esposti in premessa quale procuratore e difensore di questa Amministrazione in connessione, continuità e consequenzialità con il mandato già conferito allo stesso legale rispettivamente con DGC n. 83 del 19/04/2019 davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Staccata di Parma e successivamente con DGC n. 87 del 04/06/2020 davanti al Consiglio di Stato per lo stesso oggetto del contendere (acquisizione da parte del Comune di Noceto di area e manufatti costituenti la Centrale Idrica di via Centolance) e nei confronti della medesima controparte, quale procuratore di questa Amministrazione l'avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, cod. fisc. LLRRRT65E02G337E, con studio in Borgo Zaccagni n. 1 – 43121 Parma, autorizzando il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire al medesimo mandato di rappresentanza del Comune di Noceto;
- 3) di approvare il preventivo registrato al protocollo generale n° 11478 del 08/07/2024 presentato dallo Studio Legale sopra indicato per l'assunzione della rappresentanza giudiziale del Comune di Noceto nel ricorso davanti al TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE DI FIRENZE nei termini e alle condizioni riportate nel preambolo della presente deliberazione e dunque in riferimento al valore della controversia ai sensi del DM n. 55/2014 smi pari a complessivi € **17.598,45**, comprensivo di CPA 4%, Iva 22% e di contributo unificato per il chiamato in causa, pari a € 1.214,00, da cui detrarre ritenuta d'acconto, escluse eventuali spese vive da rimborsare a cura di questo Ente;
- 4) di nominare responsabile del procedimento il responsabile del Servizio Affari Generali di questo Comune, incaricandolo di adottare gli atti conseguente all'approvazione della presente deliberazione ed in particolare all'assunzione del relativo impegno di spesa, preventivato nella somma indicata al punto 3. sulla base dell'effettivo svolgimento delle fasi processuali, salva integrazione ove necessario anche per rimborso spese vive;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

5.) di autorizzare altresì gli uffici comunali competenti per materia al conferimento degli eventuali incarichi che si rendessero necessari nella controversia in oggetto ed in particolare agli incarichi a consulenti di parte ove necessario in relazione agli sviluppi della stessa;

6) di rendere noto il presente incarico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

7) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 data l'urgenza di avviare il ricorso entro il termine di legge.

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II SINDACO
FECCI FABIO**

**II VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF
MERCADANTI ALDO**